CAMERA DEI DEPUTATI N. 7186-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 luglio 2000 (v. stampato Senato n. 4375)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(PIAZZA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(MELANDRI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), il 21 settembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MICHELI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

—

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 luglio 2000

(Relatore: **CERULLI IRELLI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 7186.

premesso che è opportuno che la Commissione verifichi se le norme sostanziali recate dal testo siano effettivamente funzionali all'obiettivo della semplificazione, poiché la realizzazione del processo permanente di delegificazione e semplificazione, di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, richiede che nell'esame parlamentare del disegno di legge annuale sia tenuta in particolare considerazione la funzionalità e l'efficacia a tal fine delle disposizioni, specie di quelle aventi carattere sostanziale,

premesso, altresì, che la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), risulta innovativa anche in relazione alla giurisprudenza costituzionale che solo recentemente ha ammesso in via suppletiva, solo con riferimento ai regolamenti attuativi del diritto comunitario, l'intervento di regolamenti di delegificazione anche nelle materie di competenza regionale,

premesso, infine, che sussiste l'esigenza di coordinare i contenuti del disegno di legge governativo volto a conferire una delega legislativa per la riforma del diritto societario (C7123) con le norme presenti negli articoli 26, 27, 28 e 29, che modificano direttamente la disciplina del codice civile riguardo agli strumenti di pubblicità legale, alla costituzione e alla notificazione di società di capitali,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo 16-*bis:*

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto attiene al procedimento di acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di atti normativi predisposti dal Governo:

all'articolo 1, comma 7, in coerenza con l'esigenza già segnalata nella lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 1998 e più volte ribadita dal Comitato per la legislazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, si espliciti che lo schema di decreto legislativo sia trasmesso alle Camere, per l'acquisizione del prescritto parere solo dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge; al medesimo comma si preveda la trasmissione per l'espressione del parere alle Camere senza individuare l'organo specificamente competente nell'ordinamento camerale;

all'articolo 15, comma 4, si preveda la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere e non alle competenti Commissioni parlamentari,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

siano espressamente indicate le norme di rango legislativo abrogate, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, in virtù delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 che rinvia all'allegato A del provvedimento in esame;

all'articolo 15, comma 3, si provveda alla formulazione della disposizione come novella alla relativa norma contenuta nel codice della strada, provvedendosi altresì all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto

l'articolo 1, comma 6, riguardando l'utilizzo della cosiddetta carta di identità elettronica, potrebbe essere diversamente collocato non risultando la disposizione da esso recata omogenea rispetto al contenuto dell'articolo stesso;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 5, lettera *e)*, la formulazione della disposizione secondo cui ciascun testo unico è aggiornato periodicamente dalle leggi di semplificazione annuale, non appare sufficientemente chiara;

all'articolo 12, andrebbe chiarito che la disposizione che consente il ricorso al difensore civico avverso il diniego di accesso agli atti amministrativi trova applicazione solamente ove il difensore civico sia stato effettivamente istituito e sia effettivamente competente;.

all'articolo 13, comma 1 andrebbe chiarito se la prevista soppressione della Commissione per la ricostituzione degli atti di morte o di nascita, equivalga altresì all'abrogazione delle relative norme di disciplina; al medesimo articolo, al comma 2, non appare propria la formulazione « senza oneri di spesa »;

l'articolo 17, volto a introdurre un ultimo periodo alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 del 1997, determina che nella lettera *b)* del citato articolo sia contenuto nel primo periodo – rimasto immutato – un rinvio generico a un decreto legislativo che deve indicare le grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, e nel secondo periodo – introdotto appunto dall'articolo 17 del provvedimento in esame – il riferimento specifico al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che – nel frattempo – ha provveduto in tal senso;

all'articolo 24, non risulta chiaramente indicata la modalità con la quale « le competenti Commissioni parlamentari » sono chiamate a partecipare al procedimento di definizione del decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

rispetto alla possibilità di coordinare fra loro diversi testi unici:

all'articolo 1, comma 5, lettera *f)*, relativo al testo unico in materia di debito pubblico, va verificata la possibilità di un coordinamento con il testo unico in materia di tesoreria, il termine per l'emanazione del quale è prorogato ad opera dell'articolo 15, comma 1;

all'articolo 6, relativo al testo unico in materia di programmazione negoziata, andrebbe verificata la possibilità di un coordinamento con il testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, già previsto nelle leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999, e interessato dalla disposizione contenuta nell'articolo 14;

all'articolo 1, comma 7, dovrebbe valutarsi la possibilità di riformulare la disposizione come « novella » all'articolo 8 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e di disporre, in ogni caso, l'abrogazione di quest'ultimo;

all'articolo 21, comma 22, va verificata la possibilità di indicare espressamente quali disposizioni legislative devono essere modificate.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

sottolineato che alla soppressione della omologazione giudiziaria, di cui all'articolo 28, ed al conseguente trasferimento in via esclusiva ai notai del controllo di legittimità della fase costitutiva delle società di capitale debba corrispondere, affinché tale controllo offra le medesime garanzie di quello giudiziario, una puntuale applicazione dei principi stabiliti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato, ed in particolare di quelli relativi alle sanzioni, anche di natura disciplinare, in essa previsti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7186, ed in particolare, per quanto di competenza, l'articolo 13;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in vigore che disciplinano la soppressa Commissione per la ricostituzione degli atti di morte o di nascita;

b) si valuti altresì l'opportunità di sostituire, al comma 2, le parole « senza oneri di spesa » con le seguenti: « senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7186, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi;

esaminati altresì gli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento;

premesso che:

il disegno di legge dà positivamente seguito ad un necessario processo di razionalizzazione del quadro normativo e di snellimento dei procedimenti amministrativi che si è avviato in questi ultimi anni;

in particolare, l'articolo 4 è finalizzato ad assicurare la semplificazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione mediante un efficace funzionamento degli sportelli unici, mentre l'articolo 24 reca una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero;

l'articolo aggiuntivo 6.01 reca disposizioni in materia di utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia, prevedendo che tale utilizzo sia soggetto ad autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, sentita la regione interessata;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per garantire l'effettiva diffusione di modelli semplificati nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, all'articolo 4 occorre prevedere anche una norma che responsabilizzi a tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che le stesse pongano in essere, se del caso attraverso la nomina di commissari *ad acta*, tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'adozione delle misure organizzative di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, con particolare riferimento all'attivazione ed al corretto funzionamento degli sportelli unici per le imprese;

2) con riferimento all'articolo 24, pur ritenendo condivisibile un riordino della materia, attraverso la predisposizione di un apposito testo unico delle leggi in materia di commercio estero e la delegificazione e semplificazione dei connessi procedimenti amministrativi, si evidenzia che taluni criteri e princìpi direttivi, in particolare quello recato dalla lettera *b)*, appaiono alquanto generici e sembrerebbero configurare non un mero intervento di riordino della normativa vigente, bensì un intervento con carattere sostanzialmente innovativo,

che richiederebbe, invece, la definizione di criteri e princìpi direttivi precisi e stringenti;

3) con riferimento all'articolo aggiuntivo 31.04, recante disposizioni in materia di trasferimento di impianti, beni e attività delle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico, con la finalità di dare maggiore certezza al processo di liberalizzazione in questione, occorre chiarire che la proroga fino al 31 dicembre 2030, prevista al comma 2, deve intendersi riferita alla durata delle concessioni delle sole aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica;

e con la seguente osservazione:

appare opportuna una riflessione sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 6.01 che reca disposizioni che possono apparire non coerenti con il quadro autorizzatorio vigente.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso il punto 2 dell'allegato *B)*, relativo al decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 626, articolo 8, comma 11:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza;

premesso in generale che il metodo della delegificazione e semplificazione previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, pur

condivisibile in principio, non deve portare ad una diminuzione delle garanzie e dei controlli attualmente previsti a livello legislativo;

ritenuto, in particolare, che la delegificazione riguardante il procedimento di cui al n. 4 dell'allegato A, in materia di concimi ammendanti e correttivi, attualmente previsto dagli articoli 8 e 9 della legge n. 748 del 1984, debba intervenire su aspetti esclusivamente tecnico procedurali lasciando quindi invariate nel merito, anzi potenziando, le garanzie a tutela della salute dei consumatori apprestate dalla normativa vigente;

ritenuto, altresì, che la delegificazione riguardante il procedimento di cui al numero 17 dell'allegato A, in materia di commercializzazione e produzione dei prodotti alimentari, debba salvaguardare le garanzie della normativa vigente sulla qualità dei prodotti agroalimentari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

ritenuta, con riferimento alle norme in materia di conferenza di servizi, la necessità di una armonizzazione delle normative nazionali degli Stati membri dell'Unione europea concernenti la realizzazione di opere pubbliche transnazionali, al fine di evitare disparità nelle procedure e nei tempi di esecuzione;

sottolineata l'esigenza di salvaguardare, a fronte della prospettata creazione in ambito comunitario di uno statuto della società europea, i profili di specificità nazionale in tema di organizzazione societaria delle imprese;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 25, al fine di evitare possibili duplicazioni delle azioni volte a favorire la conoscibilità della normazione, sarebbe opportuno un raccordo tra le iniziative di informatizzazione e di classificazione della normativa vigente finanziabili dal fondo ivi previsto e le attività del Centro nazionale di informazione e documentazione europea istituito dalla legge 23 giugno 2000, n. 178, cui pure spetterà il compito di realizzare programmi di informazione sulla normativa comunitaria e di derivazione comunitaria; tale raccordo potrebbe eventualmente essere effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà determinare il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo, anche alla luce della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2000, in base alla quale il Centro nazionale di informazione e documentazione europea persegue l'obiettivo di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso convenzioni con altri centri di studio e documentazione.

(Parere espresso il 13 settembre 2000).

Sugli emendamenti approvati dalla Commissione,

la XIV Commissione

esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione affari costituzionali;

rilevato che il contenuto degli emendamenti appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento, come modificato dagli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

(Parere espresso il 21 settembre 2000).

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 7186, « Legge di semplificazione 1999 »,

premesso che:

con riferimento alla delegificazione di procedimenti inerenti a competenze legislative regionali, essa rende possibile un ampio decentramento normativo in quanto i regolamenti di delegificazione devono essere adottati osservando i principi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, che al comma 7 pone come vincolo all'autonomia regionale nelle materie oggetto di delegificazione il solo rispetto dei principi generali in tema di semplificazione stabiliti a livello legislativo dall'articolo 20 stesso;

peraltro, anche alla luce dei rilievi avanzati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, andrebbe meglio chiarito il rapporto tra fonte regolamentare statale e fonte regionale, in particolare valutando se la disposizione che novella l'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 59 del 1997 sia formulata in modo idoneo a garantire che la potestà regionale di semplificazione dei procedimenti, individuati dalle leggi annuali di semplificazione, possa essere esercitata fin dal momento dell'entrata in vigore delle singole leggi annuali e non a seguito dell'emanazione dei regolamenti statali delegificatori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, sia formulata in modo idoneo a garantire che nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione le regioni possano direttamente provvedere – in applicazione dei principi generali di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 – alla semplificazione dei procedimenti, già disciplinati da normative statali e individuati dalle leggi annuali di semplificazione, sin dal momento dell'entrata in vigore delle singole leggi annuali, fermo restando che, fino a quando le regioni non avranno provveduto con propri atti normativi, saranno applicate in via suppletiva le relative misure di semplificazione di cui ai regolamenti statali di delegificazione.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I	CAPO I
NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE	NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)	*(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*
1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.	1. *Identico.*
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.	2. *Identico.*
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.	3. *Identico.*
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	4. *Identico:*
a) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:	*a) identica;*
« *2.* Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la	

materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265 »;

b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: « Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 » sono inserite le seguenti: « e dalle leggi annuali di semplificazione »;

b) identica;

c) all'articolo 20-*bis*, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola: « eliminare » sono inserite le seguenti: « o modificare »;

c) identica;

d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;

d) identica;

e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 20, 27, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 75, 81, 88, 93, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-*decies;*

e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, **9,** 20, 27, **37,** 45, 49, 51, 52, 53, 55, **61, 71,** 75, 81, 88, 93, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-*decies*;

f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: « Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità » sono aggiunte le seguenti: « e altre procedure connesse »;

f) identica;

g) il numero 94 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

« *94.* Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese:

legge 29 dicembre 1993, n. 580;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 »;

g) identica;

h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: « Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti »;

h) identica;

i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: « Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di autoriparazione »;

i) identica;

l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 è inserito il seguente:

« 98-*bis*. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di pulizia:

legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 »;

l) identica;

m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: « Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie », sono aggiunte le seguenti: « e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie ».

m) identica;

5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: « , per non più di un triennio, » sono soppresse.

5. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

6. *Identico:*

a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: « non immediatamente » e al terzo periodo, le parole: « possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita » sono sostituite dalle seguenti: « sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 »;

a) identica;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

b) identica;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

c) identica;

d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici »;

d) identica;

e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato periodicamente dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi direttivi: »;

f) all'articolo 7, comma 2, la lettera *g)* è abrogata;

g) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 51);

h) il numero 30) dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

« *30)* Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti:

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

legge 13 maggio 1997, n. 132;

legge 8 luglio 1998, n. 222 »;

i) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: « in nome e » sono soppresse;

e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato **in base a quanto disposto** dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi direttivi: »;

f) identica;

***g)* l'articolo 8 è abrogato;**

h) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), **50),** 51), **52), 54);**

i) *identica*;

l) *identica*;

***m)* all'allegato 2 è soppresso il numero 5);**

l) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis)* Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.

7-*ter*) Debito pubblico.

7-*quater*) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture ».

n) identica.

6. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: « tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni ».

7. *Identico.*

7. Entro il 31 dicembre 2000, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

8. Entro il 31 **marzo 2001**, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

a) identica;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

b) identica.

ART. 2.	ART. 2.
(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).	*(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).*
1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
(Tutela dei consumatori e degli utenti).	*(Tutela dei consumatori e degli utenti).*
1. Dopo la lettera *g)* del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:	*Identico.*
« *g*-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica ».	
ART. 4.	ART. 4.
(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese).	*(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese).*
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:	*Identico.*
« ART. 27-*bis*. — *(Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese)* — *1.* Le	

amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento ».

ART. 5.

(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.

2. Nei locali destinati all'erogazione di servizi al pubblico sono adeguatamente pubblicizzati i tempi di cui al comma 1, le modalità di accesso e i termini per la conclusione dei procedimenti, adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché le procedure di reclamo degli utenti.

3. Le amministrazioni sono tenute a verificare periodicamente, anche con la partecipazione delle associazioni degli utenti, il rispetto di quanto disposto ai sensi dei commi 1, 2 e 4, e ad adottare iniziative per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei tempi di attesa, anche attraverso l'adozione, da parte del responsabile dell'ufficio, di misure organizzative immediate ed urgenti, anche temporanee, senza aggravio dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza degli altri uffici che incidono sulla erogazione della prestazione.

ART. 5.

(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli).

Identico.

4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per *fax*, nonché gradualmente, ove possibile, a fornire informazioni, a consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravi per l'erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

5. È in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali.

ART. 6.

(Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area).

1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 9-*bis*) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-*bis*), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.

ART. 6.

(Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area).

Identico.

ART. 7.

(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).

1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione

dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato « Ministero », sentita la regione interessata. Ai fini della presente procedura per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido.

2. Il Ministero svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge.

3. Il committente, ai sensi della normativa vigente, presenta uno studio di impatto ambientale attestante la sussistenza dei requisiti per l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

4. Il parere favorevole del comune nella conferenza di servizi costituisce approvazione delle opere sotto il profilo urbanistico.

5. Il Ministero conclude l'istruttoria nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione del progetto di massima.

6. Il procedimento unico di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse di cui al presente articolo, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, sostituisce ogni precedente normativa.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

ART. 7.

(Ricorso alla conferenza di servizi).

1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14 – *1.* Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

ART. 8.

(Ricorso alla conferenza di servizi).

1. *Identico.*

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ».

2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento **e li abbia formalmente richiesti**.

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico ».

2. *Identico.*

17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.

ART. 8.

(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari).

1. L'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*bis* – *1.* La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i **necessari** atti di consenso.

ART. **9**.

(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari).

1. *Identico:*

« ART. 14-*bis* – *1. Identico.*

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, **gli** atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.	*3. Identico.*
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.	*4. Identico.*
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ».	*5. Identico* ».

ART. 9.	ART. **10**.
(Procedimento della conferenza di servizi).	*(Procedimento della conferenza di servizi).*
1. L'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
« ART. 14-*ter* – *1.* La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.	« ART. 14-*ter* – *1. Identico.*
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi tre giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i sette giorni successivi alla prima.	*2.* La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi **cinque** giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i **dieci** giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*.	*3. Identico.*
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso	*4. Identico.*

che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

***5.* Nei casi di progetti o di opere rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, se la VIA non interviene nel termine di centocinquanta giorni, prorogabili, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori novanta giorni, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, secondo le modalità procedimentali previste dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.**

Soppresso.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

5. *Identico.*

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6. *Identico.*

8. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

7. *Identico.*

9. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.

8. *Identico.*

10. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a

9. *Identico.*

tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

11. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati ».

10. Identico ».

ART. 10.

(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi).

1. L'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*quater* — *1.* Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-*ter*, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

ART. **11.**

(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi).

1. *Identico*:

« ART. 14-*quater* — *1. Identico.*

2. Identico.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, l'amministrazione procedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse. In caso di determinazione positiva l'amministrazione dissenziente, nei successivi trenta giorni, può richiedere motivatamente la sospensione della determinazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, oppure al presidente della giunta regionale, al presidente della provincia o al sindaco, nelle altre ipotesi. La richiesta sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'ente procedente sino alla decisione finale. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

4. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA, il relativo provvedimento negativo comporta la conclusione del procedimento con una determinazione negativa della conferenza di servizi, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 23 agosto 1988,

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, **la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine.**

4. **Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.**

5. Identico ».

n. 400, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ».

ART. 11.

(Abrogazioni e norma di raccordo).

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

ART. 12.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi).

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« *4.* Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre

ART. **12.**

(Abrogazioni e norma di raccordo).

Identico.

ART. **13.**

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Identico.

dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico ».

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 13.

(Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita).

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede, **senza oneri di spesa,** ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

ART. 14.

(Programmazione negoziata).

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. **14.**

(Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita).

1. *Identico.*

2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

ART. **15.**

(Programmazione negoziata).

Identico.

ART. 15.

(Termini).

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« *4.* Il testo unico può essere aggiornato, secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera *b)*, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ».

5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« *6.* Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni

ART. **16.**

(Termini).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in **centottanta** giorni.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ».

6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

6. *Identico.*

ART. 16.

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese).

1. Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

ART. **17.**

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese).

1. **Al fine di rendere più proficui e celeri gli** interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

ART. 17.

(Rete autostradale e stradale nazionale).

1. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai

ART. **18.**

(Rete autostradale e stradale nazionale).

1. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai

sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ».

ART. 18.

(Diritti per la partecipazione a concorsi).

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: « sono stabilite in lire 7.500 » sono sostituite dalle seguenti: « sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000 ».

ART. 19.

(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su un apposito sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione

sensi **dei predetti decreti,** fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ».

ART. **19.**

(Diritti per la partecipazione a concorsi).

Identico.

ART. **20.**

(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara **su uno o più siti informatici individuati** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione

della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria.

3. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.

4. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.

5. Per **l'esercizio delle funzioni di supporto alla** definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

6. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. 20.

(Accesso alle banche dati pubbliche).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-

della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria **e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per **la** definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, **in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 303.** Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

7. *Identico.*

8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. **21.**

(Accesso alle banche dati pubbliche).

Identico.

slativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

ART. 21.

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale).

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, » è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — *1.* Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.

2. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 2 deve essere approvata dal prefetto.

4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano ».

ART. **22**.

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale).

Identico.

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale ».

3. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « Il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale ».

4. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale ».

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale »;

b) al comma 3, le parole: « Il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale ».

6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono abrogati.

7. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *1.* Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale ».

8. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dal presidente della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

9. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al terzo comma, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale ».

10. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Il segretario comunale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale »;

b) al secondo comma, le parole: « la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

c) al terzo comma, le parole: « dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale »;

d) al quarto comma, le parole: « del sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficiale elettorale ».

11. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al terzo comma, sono soppresse le seguenti parole: « , previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, ».

12. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numeri 3), 4) e 5), le parole: « il sindaco » e « del sindaco »

sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale » e « dell'Ufficiale elettorale »;

b) al secondo comma, le parole: « , con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale »;

c) all'ottavo comma, le parole: « del sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ufficiale elettorale ».

13. All'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « del sindaco » e « al sindaco » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dell'Ufficiale elettorale » e « all'Ufficiale elettorale »;

b) al secondo comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale ».

14. All'articolo 32-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale ».

15. All'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dal sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

16. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dai componenti della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

17. All'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « Il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficiale elettorale ».

18. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,

n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, le parole: « il sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al sesto comma, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale ».

19. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « al sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficiale elettorale ».

20. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. – *1.* A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste ».

21. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. – *1.* Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico ».

22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

23. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

ART. 22.

(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti).

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

ART. **23**.

(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti).

Identico.

2. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti dell'atto sottoposto a controllo, il Governo può richiedere la registrazione con riserva, in tutto o in parte, dell'atto medesimo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie della Corte e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può comunque essere superiore a quindici giorni. Entro venti giorni dalla richiesta di registrazione con riserva, la Corte, nel provvedere, effettua la comunicazione al Parlamento di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ».

3. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

ART. 23.

(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982).

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:

« *6.* Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30

ART. **24.**

(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982).

Identico.

marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE ».

ART. 24.

(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) orientare gli interventi nell'ambito di un disegno complessivo di sostegno al sistema Paese, considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane;

c) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

***d)* articolare su base geografica le procedure previste per le singole misure di sostegno.**

ART. 25.

(Conoscibilità della normazione).

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al

ART. **25.**

(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della presente legge,** senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) identica;

b) **disciplinare** gli interventi nell'ambito di un disegno complessivo di sostegno al sistema Paese, considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane;

c) identica.

soppressa.

ART. **26.**

(Conoscibilità della normazione).

Identico.

finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per il quinquennio 2000-2004 di cui due miliardi per il 2000 e cinque miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto. All'onere derivante dal presente comma per gli anni dal 2000 al 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 26.

(Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società).

1. Il comma quarto dell'articolo 2501-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese ».

ART. **27.**

(Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società).

Identico.

2. Nel comma primo dell'articolo 2502-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicata altresì per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-*bis* e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese ».

3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca ».

4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-*bis* del codice civile le parole: « della pubblicazione del progetto di fusione » sono sostituite dalle seguenti: « della iscrizione del progetto di fusione ».

5. Il comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2504-*sexies*. *(Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese).* – Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-*bis*, 2502-*bis* e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-*ter* ».

7. Il comma quinto dell'articolo 2504-*octies* del codice civile è abrogato.

ART. 27.

(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità).

1. I fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'ese-

ART. **28**.

(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità).

Identico.

cuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

ART. 28.

(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali).

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese ».

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

ART. **29**.

(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali).

Identico.

4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge, entro lo stesso termine, deposita la deliberazione e l'altra documentazione presso il tribunale. In tal caso si applicano i commi secondo e terzo e, se il notaio non provvede entro il termine stabilito, vi provvedono gli amministratori nei trenta giorni successivi e in mancanza ciascun socio a spese della società o facendo condannare gli amministratori all'adempimento. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese ».

5. All'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 30.000.000 il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali da esso verbalizzate quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge ».

ART. 29.

(Ulteriori semplificazioni in materia societaria).

1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto del-

ART. **30.**

(Ulteriori semplificazioni in materia societaria).

Identico.

l'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: « e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe ». L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: « l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società » sono sostituite dalla seguente: « autenticata ».

2. L'articolo 2330-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: « del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole: « dai due commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma precedente ». Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: « e quinto ». Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma quarto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile le parole: « pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » sono sostituite dalle seguenti: « depositato presso l'ufficio

del registro delle imprese ». Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole: « pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » sono sostituite dalle seguenti: « depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ». Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: « e terzo ». Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: « e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». L'articolo 2457-*bis* del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituita dalla seguente: « Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese ». Il comma primo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente: « Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza ». Il comma terzo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: « 2330-*bis* ». Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola: « quinto, ». La rubrica dell'articolo 2497-*bis* del codice civile è sostituita dalla seguente: « Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese ». Nell'articolo 2497-*bis* del codice civile le parole: « degli articoli 2457-*bis* e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 2457 ». Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: « ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ».

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, l'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma

2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: « il BUSARL, il BUSC e ».

4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-*bis*, e nel comma quarto dell'articolo 2475-*bis* del codice civile le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

ART. 31.

(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione).

1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 33, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:**

« *d)* dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione »;

b) **dopo l'articolo 95, è inserito il seguente:**

« ART. 95-*bis*. *1.* Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige le funzioni del giudice tavolare di cui al presente decreto sono esercitate mediante delega ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici.

2. **Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e direttive impartite dal giudice tavolare.**

3. **Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sé la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o**

giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione »;

c) **dopo l'articolo 130-*bis*, è inserito il seguente:**

« ART. 130-*ter*. *1.* Nella regione Trentino-Alto Adige avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, è ammesso reclamo al tribunale in composizione monocratica, da presentare al competente ufficio tavolare entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato; l'ufficio tavolare trasmette il reclamo al tribunale unitamente agli atti e documenti occorrenti, notifica d'ufficio la presentazione del reclamo al tribunale unitamente agli atti e documenti occorrenti, notifica d'ufficio la presentazione del reclamo ai soggetti, diversi dal reclamante, cui sia stato notificato il decreto impugnato, e disporre l'annotazione del reclamo nel libro fondiario. Il decreto del tribunale è comunicato d'ufficio al conservatore dei libri fondiari, che ha emesso il decreto impugnato, con la restituzione degli originali, ed è notificato, a cura dell'ufficio tavolare, ai sensi degli articoli 122 e 123. Nel caso il reclamo sia respinto è cancellata d'ufficio l'annotazione nel libro fondiario.

2. **Nella regione Trentino-Alto Adige avverso il decreto del tribunale, qualora non sia conforme a quello del conservatore dei libri fondiari, è ammesso reclamo alla corte d'appello, da presentare all'ufficio tavolare medesimo entro 30 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato; l'ufficio tavolare trasmette il reclamo alla corte d'appello unitamente agli atti e ai documenti occorrenti, notifica d'ufficio la presentazione del reclamo ai soggetti, diversi dal reclamante, cui sia stato notificato il decreto impugnato e dispone l'annotazione del reclamo nel libro fondiario. La corte d'appello delibera in camera di consiglio con decreto, il quale è comunicato d'ufficio al conservatore dei libri fondiari, che ha emesso il primo decreto impugnato, con la restituzione degli originali, ed è notificato a cura dell'ufficio tavolare, ai sensi degli articoli 122 e 123. Nel caso il reclamo sia respinto è cancellata d'ufficio l'annotazione nel libro fondiario ».**

ART. 30.

(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme).

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal **medesimo** pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

ART. 31.

(Comunicazione di violazioni tributarie).

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

ART. **32.**

(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme).

1. *Identico.*

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, **salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria,** mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. **33.**

(Comunicazione di violazioni tributarie).

Identico.

n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Comunicazione di violazioni tributarie »;

b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.

ART. 34.

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico).

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferite le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità di aggiornare i canoni concessori, le concessioni di aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica si intendono prorogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2030.

ALLEGATI

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 2)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1. Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.

2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.

Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 2)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.

Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.

8. Procedimento di chiusura annuale del « Fondo – Scorta » della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.

9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.

11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

(segue: testo della Commissione)

5. Identico.

6. Identico.

7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

10. Identico.

11. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

(segue: testo della Commissione)

12. Identico.

13. Identico.

14. Identico.

15. Identico.

16. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.

Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.

20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.

21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.

22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.

23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4°.

(segue: testo della Commissione)

17. Identico.

18. Identico.

19. Identico.

20. Identico.

21. Identico.

22. Identico.

23. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4°.

25. Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.

26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.

27. Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.

Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.

28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359.

29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(segue: testo della Commissione)

24. Identico.

25. Identico.

26. Identico.

27. Identico.

28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl ***e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri^3.***

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359:

Legge 26 luglio 1965, n. 966;

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

29. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

30. Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48.

31. Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.

Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera *h)*.

32. Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.

33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1° giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

(segue: testo della Commissione)

30. Identico.

31. Identico.

32. Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture ***e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.***

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;

Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.

33. Identico.

34. Identico.

35. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere *f)* e *g)*.

37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.

Codice della navigazione, articolo 35.

38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.

40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.

Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1° febbraio 1989, n. 53.

41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.

Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.

Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

(segue: testo della Commissione)

36. Identico.

37. Identico.

38. Identico.

39. Identico.

40. Identico.

41. Identico.

42. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

43. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.

Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.

44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.

45. Procedimento di revisione annnuale dei diritti aeroportuali.

Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.

46. Denuncia di inizio attività.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

47. Autorizzazione edilizia.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(segue: testo della Commissione)

43. Identico.

44. Identico.

45. Identico.

46. Identico.

47. Identico.

48. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

49. Catasto edilizio.

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Legge 30 dicembre 1989, n. 427;

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.

53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.

Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.

54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Legge 30 settembre 1993, n. 388;

Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;

Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Legge 30 maggio 1995, n. 203.

(segue: testo della Commissione)

49. Identico.

50. Identico.

51. Identico.

52. Identico.

53. Identico.

54. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione.

Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.

56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.

Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.

58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.

59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione europea.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.

60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.

Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.

(segue: testo della Commissione)

55. Identico.

56. Identico.

57. Identico.

58. Identico.

59. Identico.

60. Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

(segue: testo della Commissione)

61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio.

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera *e)*; Legge 1° agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.

62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).

2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8, comma 11.

(Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

3. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.

(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

4. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1947.

(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre).

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.

(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana).

DDL13-7186A
Lire 1000